

**LEGGE REGIONALE N. 32 DEL 05-05-  
1980  
REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**PROMOZIONE DELL' EDUCAZIONE  
SANITARIA  
MOTORIA E SPORTIVA, E TUTELA  
SANITARIA DELLE ATTIVITA' SPORTIVE**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE  
EMILIA-ROMAGNA  
N. 71  
del 8 maggio 1980

**Indice:**

Articoli della Legge:

[1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [6](#) [7](#) [8](#) [9](#) [10](#) [11](#) [12](#) [13](#) [14](#)  
[15](#) [16](#) [17](#) [18](#) [19](#) [20](#)

**Riferimenti Normativi PASSIVI**  
**LEGGE ABROGATA** da  
[Legge Regionale EMILIA-ROMAGNA](#)  
[Numero 3 del 1999 Art. 241](#)

*Il Consiglio Regionale ha approvato.  
Il Commissario del Governo ha apposto  
il visto.*

*Il Presidente della Giunta Regionale  
promulga la seguente legge:*

**ARTICOLO 4**

Svolgimento delle funzioni

Lo svolgimento delle funzioni di cui al precedente articolo è assicurato attraverso i servizi di igiene pubblica, i servizi di tutela sanitaria e sociale della maternità, infanzia ed età evolutiva, i servizi per il coordinamento dell'attività medica di base, dell'attività specialistica ambulatoriale e dell'assistenza farmaceutica, i servizi e presidi multizonali di prevenzione di cui all'articolo 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i centri di **medicina dello sport** già del CONI.

I servizi di igiene pubblica coordinano e promuovono le necessarie forme di collaborazione e integrazione tra i servizi suindicati.



## ARTICOLO 5

Articolazione degli interventi

Gli interventi di educazione sanitaria motoria e di tutela delle attività sportive sono svolti attraverso:

- 1) i medici specialisti o diplomati in **medicina dello sport** previsti nella pianta organica del servizio di igiene pubblica e quelli, anch'essi specialisti o diplomati in **medicina dello sport**, convenzionati ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- 2) i medici scolastici, nell'ambito di programmi di lavoro predisposti d'intesa con il servizio per la tutela sanitaria e sociale della maternità, infanzia ed età evolutiva;
- 3) la collaborazione dei medici generici e pediatri e dei medici specialisti, non compresi fra quelli di cui al precedente punto 1) ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nell'ambito di programmi predisposti dal servizio per il coordinamento dell'attività medica di base, dell'attività specialistica ambulatoriale e dell'assistenza farmaceutica.



## ARTICOLO 7

Compiti dei medici dello sport del servizio di igiene pubblica

I medici specialisti o diplomati in **medicina dello sport** del servizio di igiene pubblica, oltre alle attività di promozione e di coordinamento del complesso degli interventi rivolti alla educazione sanitaria motoria e sportiva ed alla tutela sanitaria delle attività sportive, provvedono:

- alla effettuazione di interventi tecnici e di consulenza ed agli accertamenti sanitari richiesti dai medici indicati nel precedente articolo 6;
- agli accertamenti, iniziali e periodici, ed alle certificazioni di idoneità specifica per i soggetti che praticano o intendono praticare attività sportive agonistiche.

Per l'effettuazione delle prestazioni di cui al precedente comma, il servizio di igiene pubblica si avvale, tra l'altro, dei medici specialisti o diplomati in **medicina dello sport** dipendenti dal servizio stesso e, in ogni caso, del personale già operante presso i centri di **medicina dello sport**, che lo richieda, purchè in possesso dei requisiti per essere convenzionato ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.



## ARTICOLO 8

Prestazioni integrative a dimensione provinciale

Un servizio di igiene pubblica, individuato dal piano sanitario regionale, tra quelli delle unità sanitarie locali appartenenti ad un medesimo territorio provinciale, oltre a svolgere le prestazioni di cui al precedente articolo 7 nel proprio ambito territoriale:

- collabora con i servizi di igiene pubblica delle unità sanitarie locali per attività integrative di supporto in ordine agli adempimenti di cui all' articolo precedente, nei casi in cui le indagini funzionali siano di particolare complessità e richiedano particolari sussidi strumentali; per le attività di prevenzione, di terapia e di riabilitazione; per le attività didattiche, di consulenza e di ricerca scientifica in materia di **medicina dello sport**;
- collabora, su richiesta, con la commissione regionale di revisione degli accertamenti sanitari di cui al successivo articolo 12;
- dispone delle strutture e delle attrezzature dei centri di **medicina dello sport** e del relativo personale sanitario che richieda di continuare a prestare la propria attività nei predetti centri e sia in possesso dei requisiti per essere convenzionato ai sensi dell' articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- provvede, d' intesa con le federazioni sportive nazionali, all' effettuazione dei controlli antidoping avvalendosi di presidi multizonali di prevenzione attrezzati a tale tipo di analisi.



## **ARTICOLO 12**

Commissione regionale di revisione degli accertamenti sanitari

Gli interessati, in caso di accertamento dell' assenza o della eventuale perdita dei requisiti di idoneità previsti per lo sport praticato, possono proporre, nel termine di 30 giorni dall' acquisita conoscenza dell' esito degli accertamenti, istanza di revisione degli stessi alla commissione regionale di revisione degli accertamenti sanitari, nominata dalla Giunta regionale e composta da:

- un funzionario medico della Regione, con funzioni di presidente;
- un medico docente o specialista in **medicina dello sport**;
- un medico docente o specialista in medicina legale e delle assicurazioni.

Ove se ne ravvisi la necessità, la commissione può essere integrata da specialisti di altre branche della medicina.

L' interessato può essere assistito da un medico di sua fiducia.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un collaboratore dell' assessorato regionale alla sanità

Ai componenti della commissione estranei all'amministrazione regionale compete il trattamento economico previsto dalla legge regionale 15 dicembre 1977, n. 49.



## **ARTICOLO 16**

Commissione regionale tecnico - consultiva

La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, nomina, entro 60 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, una commissione regionale tecnico - consultiva per l' esame delle questioni di carattere normativo, tecnico - organizzativo, scientifico ed educativo concernenti l' educazione sanitaria motoria e la tutela sanitaria delle attività sportive.

La commissione tecnico - consultiva è composta da non più di venti membri scelti tra persone altamente qualificate e di riconosciuta competenza nel campo della **medicina dello sport**, dell' educazione sanitaria, dell' igiene pubblica e della medicina sociale.

Fanno parte della commissione il delegato regionale del CONI, tre rappresentanti degli organi regionali delle federazioni sportive nazionali designati dal consiglio regionale del CONI, un rappresentante della federazione medico - sportiva italiana, un rappresentante della sovrintendenza scolastica regionale, cinque rappresentanti designati congiuntamente dagli enti di promozione sportiva di carattere regionale operanti in Emilia - Romagna.

La commissione è presieduta dall' assessore regionale alla sanità , che può delegare un membro della commissione stessa per farsi sostituire in caso di assenza o impedimento.

La commissione dura in carica per tutto il periodo di validità del piano sanitario regionale.

Ai componenti della commissione compete il trattamento economico previsto dalla legge regionale 15 dicembre 1977, n. 49.



[Profilo di visualizzazione](#)

